




*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale



Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

## CONVENZIONE

L'anno 2013, il giorno 25 del mese di settembre

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal dott. Crescenzo Rajola, giusta delega del Capo Dipartimento in data 21 giugno 2013, di seguito "Dipartimento",

E

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, C.F. 80118510587, rappresentata dalla dott.ssa Veronica Nicotra, nella sua qualità di Segretario Generale, di seguito "ANCI",

di seguito anche indicate collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per le politiche giovanili" (di seguito Fondo), al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

- l'art. 15 del DPCM 1 ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, attribuisce al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale funzioni di promozione e raccordo delle azioni di Governo per l'attuazione delle politiche in favore dei giovani;
- con DPCM 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 17 Luglio 2013, Reg. n. 6, Foglio n. 259, al Cons. Paola Paduano è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, nonché la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Gioventù e Servizio civile nazionale" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Fondo rientra nell'ambito della competenza concorrente, ai sensi degli artt. 117 e ss. Cost., come da ultimo inequivocabilmente chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - nella Relazione sull'indagine di controllo sul "*Fondo per le politiche giovanili*", approvata con Deliberazione n. 2/2013/G;
- l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 7 ottobre 2010, ha sancito la titolarità dei Comuni di quota parte del Fondo, nella misura del 9,23%, per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012;
- l'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro pro-tempore della Cooperazione internazionale e dell'Integrazione del 7 novembre 2012 di "Riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2012", registrato alla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2013, Reg. 1, Foglio 194, prevede che, per l'esercizio finanziario 2012, la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti dai Comuni è pari ad euro 908.414,94;
- l'art. 4, comma 3, della predetta Intesa impone che il trasferimento delle risorse di pertinenza dei Comuni avvenga necessariamente per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), avente la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata, prevista dal medesimo decreto legislativo;
- il suddetto art. 4, comma 3, stabilisce che le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore dei Comuni, realizzate con il cofinanziamento del Fondo, sono oggetto di specifico accordo annuale da stipularsi necessariamente tra il Dipartimento e l'ANCI;
- l'art. 4, comma 2, del citato Decreto del Ministro pro-tempore della Cooperazione internazionale e dell'Integrazione del 7 novembre 2012 prevede la stipula di appositi accordi tra il Dipartimento e l'ANCI per la definizione delle modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative dei Comuni italiani, realizzate con il cofinanziamento del "Fondo";



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

- la presente Convenzione ha unicamente la funzione di disciplinare le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie di propria pertinenza ai Comuni, per il tramite dell'ANCI;
- l'ANCI ha natura di Amministrazione Pubblica, come tale censita dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012;
- l'ANCI, ai sensi del vigente Statuto, tra l'altro:
  - a) rappresenta i comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea, Comitato delle Regioni, Parlamento della Repubblica, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione e a ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale, che eserciti funzioni di interesse locale;
  - b) ne promuove lo sviluppo e la crescita;
  - c) ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, con l'UNCEM, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;
  - d) svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- è necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della sopra citata Intesa,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione medesima.

#### **Art. 2 – Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione è stipulata in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministro pro-tempore con delega alla Gioventù ed al Servizio civile nazionale 7 novembre 2012 e dell'articolo 4, comma



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

- 3, dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010, per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative in favore dei Comuni.
2. ANCI si impegna a trasmettere al Dipartimento, entro trenta giorni dalla data di registrazione del provvedimento di cui al successivo art. 3, comma 1, il programma di attuazione delle iniziative da realizzare ai fini della successiva approvazione.
3. Il materiale prodotto da ANCI ai fini della realizzazione delle iniziative di cui alla presente Convenzione deve riportare il logo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l'indicazione che le stesse sono realizzate anche grazie al finanziamento concesso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul "Fondo per le politiche giovanili – Anno 2012". A tal fine, ANCI è autorizzata all'uso ed alla riproduzione del logo esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente Convenzione.

#### **Articolo 3 - Efficacia. Durata. Proroga**

1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione dell'Accordo stesso da parte degli Organi di Controllo, che il Dipartimento avrà cura di comunicare, entro dieci giorni, ad ANCI.
2. Il programma di attuazione delle iniziative da realizzare è approvato dal Dipartimento. Entro dieci giorni successivi alla data di approvazione da parte del Dipartimento del suddetto programma di attuazione, ANCI comunicherà al Dipartimento la data di avvio delle attività.
3. Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2014; tale durata può essere prorogata per un massimo di dodici mesi, previa formale e motivata richiesta da parte di ANCI, purché espressamente richiesta almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'Accordo. La concessione della proroga, che è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

#### **Art. 4 – Attività di monitoraggio**

1. ANCI, entro quarantacinque giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Dipartimento una dettagliata relazione nella quale sono illustrate le attività svolte e valutati i risultati raggiunti, nonché un rendiconto delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, della presente Convenzione.
2. ANCI, entro sessanta giorni dalla scadenza della presente Convenzione, trasmette al Dipartimento una dettagliata relazione finale nella quale sono illustrati e valutati i risultati raggiunti, nonché un rendiconto



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

finale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, della presente Convenzione.

3. Le relazioni ed i rendiconti devono essere firmati dal rappresentante di ANCI e vanno inviati a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale Via della Ferratella in Laterano n. 51, 00184 ROMA.

#### **Art. 5 – Finanziamento**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DM 7 novembre 2012 la quota del Fondo per le politiche giovanili, destinata a cofinanziare gli interventi in favore dei Comuni, è pari ad euro 908.414,94. Il finanziamento afferisce al Fondo per le politiche giovanili per l'esercizio finanziario 2012 – cap. 853.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è così ripartito:

- a) € 800.800,00 (ottocentomilaottocento/00), a titolo di co-finanziamento diretto per la realizzazione di proposte progettuali presentate da Comuni;
- b) € 107.614,94 (centosettemilaseicentoquattordici/94) in favore di ANCI per lo svolgimento delle attività di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative dei Comuni italiani, realizzate con il cofinanziamento del "Fondo"; come meglio descritte nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, della presente Convenzione.

3. ANCI prende atto ed accetta che il Dipartimento non assume altri oneri oltre l'importo stabilito nel comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 6 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento in favore di ANCI**

1. L'erogazione del finanziamento in favore di ANCI, pari a complessivi € 107.614,94 (centosettemilaseicentoquattordici/94), di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), è disposta secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota, pari al 50%, a seguito dell'invio della relazione e del rendiconto relativi al primo anno di attività, unitamente a regolare nota di debito;
- b) una seconda quota, pari al 50%, a seguito dell'invio della relazione e del rendiconto finali, unitamente a regolare nota di debito.

2. L'erogazione del finanziamento è disposta entro sessanta giorni dalla ricezione della nota di debito di cui al comma 1, da intestare ed inviare a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale Via della Ferratella in Laterano n. 51, 00184 ROMA, mediante accredito



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

sul conto corrente infruttifero IBAN: IT 44 V 02008 05154 000003957647 presso la Banca Unicredit, intestato a ANCI.

3. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento causati dai controlli di legge oppure dovuti ad indisponibilità di cassa.

#### **Art. 7 – Modalità e termini di trasferimento della restante quota di finanziamento**

1. L'erogazione in favore di ANCI della restante somma complessiva di € 800.800,00 (ottocentomilaottocento/00), di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), è disposta secondo le seguenti modalità:
  - a) una prima quota, pari al 20%, dietro presentazione di una dichiarazione, a firma del rappresentante di ANCI, attestante l'avvenuta sottoscrizione delle Convenzioni con i Comuni, unitamente ad una formale richiesta di erogazione del finanziamento;
  - b) la seconda quota, pari al 40%, ad avvenuta presentazione della relazione e del rendiconto delle spese sostenute relativi al primo anno di attività, unitamente ad una formale richiesta di erogazione del finanziamento;
  - c) la terza quota, pari al 30%, ad avvenuta presentazione della relazione e del rendiconto delle spese sostenute relativi al terzo semestre di attività, unitamente ad una formale richiesta di erogazione del finanziamento;
  - d) la quarta quota, a titolo di saldo, dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali, unitamente ad una formale richiesta di erogazione del finanziamento.
2. L'erogazione del finanziamento è disposta entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 1, da intestare ed inviare a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, Via della Ferratella in Laterano n. 51, 00184 ROMA, mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero IBAN: IT 44 V 02008 05154 000003957647 presso la Banca Unicredit, intestato a ANCI.
3. L'erogazione delle quote di finanziamento di cui al comma 1 lettere b) e c) è disposta a seguito della positiva valutazione di ANCI dello stato complessivo di avanzamento fisico e finanziario delle iniziative realizzate dai Comuni, relativi al periodo di attività svolta sino alla data della relativa richiesta.
4. L'erogazione del saldo di cui al comma 1, lettera d), è disposta a seguito della positiva valutazione di ANCI della relazione e del rendiconto finali. Qualora l'importo complessivo del finanziamento di cui al comma 1 risulti superiore all'ammontare delle spese sostenute, il Dipartimento eroga a titolo di saldo un importo sino a concorrenza delle spese sostenute.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

5. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento causati dai controlli di legge oppure dovuti ad indisponibilità di cassa.

#### **Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Le Parti danno atto che la presente Convenzione, avendo ad oggetto l'erogazione di un mero cofinanziamento di attività progettuale ad Ente senza fine di lucro, non rientra nel campo di applicazione di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della sopra citata legge, che trova applicazione anche in materia di erogazione e concessioni di provvidenze pubbliche di qualsivoglia natura, i pagamenti a favore di terzi potranno essere effettuati da ANCI unicamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale.
2. Il Dipartimento non procederà ai trasferimenti finanziari in favore dell'ANCI, di cui agli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, in mancanza di esplicita dichiarazione, da riportare in calce alle rendicontazioni ed alle richieste di pagamento, in ordine all'integrale rispetto della disposizione legislativa di cui al comma 1, anche in riferimento ai pagamenti effettuati da ANCI a favore di terzi.
3. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo comporterà, per ANCI, l'applicazione della sanzione di cui al citato articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2010, n. 136. Trovano, inoltre, applicazione i commi 5 e 5 bis del sopra citato articolo 6.

#### **Art. 9 – Diffida ad adempiere. Risoluzione della Convenzione**

1. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, di grave inadempimento alle attività di cui alla presente Convenzione, per cause imputabili ad ANCI, il Dipartimento comunica per iscritto ad ANCI, a mezzo di raccomandata a/r, di adempiere a quanto previsto nel termine indicato. Decorso inutilmente detto termine la Convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
2. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente Convenzione, ANCI ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme non utilizzate sino alla data di risoluzione della Convenzione.
3. In caso di mancata o inesatta realizzazione delle attività garantite dai Soggetti Beneficiari per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, ANCI si impegna a richiedere agli stessi entro un congruo termine l'esecuzione di tali attività. Decorso infruttuosamente tale termine ANCI è tenuta a richiedere ai predetti Soggetti beneficiari la restituzione delle somme eventualmente già erogate e non utilizzate.
4. Il Responsabile del Procedimento, per il Dipartimento, è il dott. Dario De Vincentiis.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

**Articolo 10 - Domicilio legale**

Per qualsiasi comunicazione inerente la presente Convenzione, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. In mancanza ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ogni comunicazione indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto, si intenderà ricevuta e conosciuta dalla Parte inadempiente, anche se non pervenuta.

**Articolo 11 – Risoluzione controversie**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.

La presente Convenzione si compone di 11 articoli ed è redatta in tre esemplari.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ANCI

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Il Dirigente Generale  
Dott. Crescenzo Rajola

segretario  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Veronica Nicotra